



CITTÀ DI CORBETTA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DI VANTAGGI ECONOMICI, E DEL PATROCINIO NONCHE' PER L'UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE E DEL GONFALONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 30/11/2020

Indice

- Art. 1 – oggetto
- Art. 2 – finalità
- Art. 3 – definizioni
- Art. 4 – soggetti beneficiari
- Art. 5 – criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio
- Art. 6 – richiesta e concessione di contributi
- Art. 7 – richiesta e concessione del patrocinio
- Art. 8 – obblighi dei soggetti beneficiari
- Art. 9 – promozione e divulgazione delle forme di sostegno
- Art. 10 – rendicontazione
- Art. 11 – controlli
- Art. 12 - criteri per la concessione in uso dello stemma comunale
- Art. 13 - criteri per utilizzo del gonfalone del comune
- Art. 14 - disposizioni finali

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, l'utilizzo dello stemma comunale e del gonfalone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai contributi e agli interventi economici destinati a alle persone e alle famiglie che presentano condizioni di difficoltà, disagio e/o fragilità;
- b) all'uso dei locali, degli impianti sportivi e ricreativi, delle relative attrezzature, di proprietà comunale o di cui il Comune abbia disponibilità.

ART. 2 - FINALITA'

Il Comune di Corbetta, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, dell'uso dello stemma comunale e del gonfalone, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Corbetta ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
- b) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro, anche sotto forma di coorganizzazione, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

c) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione. E' erogato mediante acconto/i e saldo.

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;

b) le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative;

c) alle imprese sociali disciplinate dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

d) agli Enti del Terzo Settore disciplinati dal decreto legislativo 2017, n.117

e) altri soggetti privati che, coerentemente con la propria attività, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa proposta tale da presentare rilevanza per le attività e le finalità dell'Ente.

2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche o a enti di promozione sociale. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale/organo di gestione svolge presso il Comune le funzioni di dirigente o di titolare di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi tre anni.

4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, né di vantaggi economici.

ART. 5 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINIO

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:

a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;

- b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della città di Corbetta e del suo territorio;
- c) assenza di lucro;
- d) identificazione dei soggetti beneficiari del contributo/vantaggio economico/patrocinio e del numero di potenziali fruitori dell'iniziativa;
- e) realizzazione nel territorio del Comune di Corbetta. Se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
- f) iscrizione all'Albo di cui al "Regolamento per la valorizzazione delle libere forme associative", che costituisce condizione preferenziale;

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo articolo 6 può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari/opportuni in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. L'Amministrazione comunale può eccezionalmente valutare di concedere, ai soggetti titolari di partita iva, il solo patrocínio di cui al presente Regolamento esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili dell'iniziativa sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta del loro importo destinato in beneficenza, dei soggetti beneficiari della stessa e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto effettivo versamento a favore dei soggetti beneficiari;
- b) quando l'iniziativa comporta prestazioni gratuite a favore della cittadinanza e/o dell'Ente, con rendicontazione dei risultati dell'iniziativa da parte del soggetto titolare dell'iniziativa;
- c) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Corbetta e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, annuali o comunque tradizionali, che incontrano il favore della città e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

4. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

ART. 6 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

2. Ogni anno, il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi o avvisi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo, con indicazione del preventivo dell'iniziativa.

3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari persista anche a seguito della scadenza del termine assegnato dal Comune con richiesta di integrazione, la domanda è ritenuta inammissibile.

4. È fatta salva la facoltà della Giunta comunale di riservare una quota, ad eventuali contributi straordinari, che potranno essere assegnati in via eccezionale, previa adeguata motivazione, anche senza pubblicazione del bando. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto contemplato dal successivo comma 6.

5. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del contributo straordinario sono determinate, ove necessario, dalla disciplina procedimentale approvata dalla Giunta comunale.

6. Il contributo è concesso con determinazione del dirigente/responsabile titolare di posizione organizzativa competente. La determinazione deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;

b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

7. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo.

ART. 7- RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Corbetta, secondo le modalità ivi indicate, almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedute ed imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari persista anche a seguito della scadenza del termine assegnato dal Comune con richiesta di integrazione, la domanda è ritenuta inammissibile.

4. Il patrocinio, concesso dalla Giunta comunale, è comunicato dal Dirigente/Responsabile del Settore competente.
L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

6. Il riconoscimento del patrocinio comprende altresì benefici economici indiretti legati alla stampa di massimo 100 locandine in formato A4-A3-A5 e relativa diffusione attraverso i canali dell'Ente. Per eventuali ulteriori agevolazioni si rimanda ai relativi Regolamenti e atti in materia (es. Regolamento su utilizzo sale e attrezzature comunali e delibere di Giunta sulle tariffe dei servizi a domanda individuale, Regolamento Cosap e s.m.i.). Il riconoscimento del patrocinio nei casi di cui all'art. 5, co. 3, non comporta tali benefici economici indiretti.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriati rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono a carico del soggetto beneficiario;
- c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
- d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
- e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere possibilmente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità, azione risarcitoria e/o richiesta indennitaria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi e di patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 9 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei contributi e dei vantaggi economici di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune

in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “con il patrocinio del Comune di Corbetta” o “con il contributo del Comune di Corbetta”

2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Corbetta per la preventiva visione ed approvazione da parte del Settore competente, previa concessione del contributo/vantaggio economico/patrocinio da parte della Giunta comunale.

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Corbetta limitatamente all’iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall’Amministrazione.

ART. 10 – RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il soggetto beneficiario di contributi, ordinari e straordinari, è tenuto a presentare adeguata rendicontazione.

2. I costi rendicontabili devono essere debitamente rappresentati e giustificati da idonea ed inequivocabile documentazione, pena la non ammissibilità ai contributi.

3. In linea generale, le spese sostenute devono essere giustificate da quattro tipologie di documenti che devono essere conservati per 5 anni ed esibiti su richiesta degli organi di controllo:

- giustificativi della prestazione o fornitura: sono documenti che descrivono la prestazione o fornitura (come ad esempio: fatture ricevute, ecc.). Su tutti gli originali dei titoli di spesa l’importo totale o parziale coperto da contributo deve essere annullato con un timbro ad inchiostro indelebile che riporta la denominazione del Bando che finanzia il progetto stesso;
- giustificativi di pagamento: sono documenti che attestano, in maniera inequivoca e correlata ai giustificativi di cui sopra, l’avvenuta liquidazione della prestazione o fornitura, quali ad esempio: la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario o circolare non trasferibile con indicazione nella causale del riferimento, corredato da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono ammessi pagamenti in contanti. In ogni caso i pagamenti sono ammessi solo se effettuati entro i termini temporali di eleggibilità della spesa previsti per il progetto;
- idonea documentazione probatoria delle attività realizzate (quale, ad esempio, report delle attività svolte, verbali, prodotti realizzati, ecc.);
- fogli di lavoro mensili (time sheet) da cui risulti il monte ore prestato con distinta delle ore impiegate nel progetto, sui quali registrare le singole attività svolte per ciascuna giornata da ciascun volontario. Tali documenti di lavoro

devono essere compilati e firmati dal Rappresentante Legale/Presidente e da ciascun volontario;

- Relazione completa a fine progetto dell'attività svolta.

4. Non sono rendicontabili spese accessorie dipendenti da comportamenti anomali del soggetto realizzatore, quali: infrazioni, spese legali per contenziosi, interessi di mora per ritardato pagamento e similari.

5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce spesa ammissibile solo se è indetraibile, totalmente o parzialmente, ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario, indipendentemente dalla natura pubblica o privata di quest'ultimo.

6. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla determinazione di concessione. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.

7. Qualora il beneficiario risulti debitore di una qualunque somma nei confronti del Comune di Corbetta o di suoi concessionari l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito attraverso richiesta di compensazione con il precedente debito nei confronti dell'Ente oppure attraverso richiesta accoglibile di rateizzazione del precedente debito nei confronti dell'Ente.

ART. 11 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sia nel corso e al termine dell'iniziativa.

2. Qualora il patrocinio e lo stemma del Comune di Corbetta, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione oppure mediante grave violazione o ripetute violazioni delle disposizioni nella stessa contenute, la concessione, ove rilasciata, verrà immediatamente revocata ed il contributo, ove versato, dovrà essere immediatamente restituito. Inoltre l'Amministrazione Comunale si riserva di revocare la concessione, ove rilasciata, e di agire nelle sedi competenti per la tutela dei propri diritti ed interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi.

ART. 12 CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA COMUNALE

1. Lo stemma comunale

Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma regolarmente iscritto nel Libro Araldico.

A seguito del conferimento del Titolo di Città, la corona che sovrasta lo stemma è la «corona turrita a otto pusterle di cui cinque visibili» effigie concessa e riconosciuta dal Segretario Generale Ufficio Onorificenze e Araldica.

Lo stemma è di proprietà del Comune e ed è vietato a chiunque di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato secondo le disposizioni di seguito indicate.

2. Uso dello stemma comunale

1. L'uso dello stemma, logo istituzionale del Comune, da parte di soggetti diversi dall'Ente è consentito:

a. in seguito a concessione del patrocinio da parte dell'ente, per un singolo evento, manifestazione od iniziativa, mediante deliberazione della Giunta Comunale;

b. nei casi diversi dalla concessione del patrocinio previa autorizzazione del Sindaco o della Giunta da valutare caso per caso;

c. ai Comitati, Consorzi, Società pubbliche, enti sovracomunali e simili cui il Comune, a vario titolo, aderisce, limitatamente all'espletamento delle funzioni istituzionali degli stessi;

d. nella realizzazione di cartografie, piantine, guide e materiale analogo, dietro specifica autorizzazione.

3. Divieto di modificazione dello stemma

In caso di concessione d'uso dello stemma comunale, quest'ultimo non potrà in alcun modo essere modificato nelle sue proporzioni, colori, elementi costitutivi e analoghi.

In caso di uso improprio ai sensi del precedente periodo, l'autorizzazione all'uso verrà immediatamente revocata.

4. Riproduzione dello stemma da parte degli organi comunali

Lo stemma del Comune viene riprodotto dagli organi comunali:

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui timbri ad uso degli uffici;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune ;
- sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali;
- sul vestiario;

- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

5. Utilizzo non autorizzato dello stemma del Comune

L'uso dello stemma da parte di altri soggetti pubblici e privati viene autorizzato con le modalità in precedenza riportate.

In tutti gli altri casi occorre un'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

L'uso non autorizzato o improprio è perseguito a norma di legge.

6. Uso del titolo di città

In caso di utilizzo dello stemma del Comune di Corbetta, il titolo onorifico di «Città di Corbetta» dovrà essere riportato unitamente allo stemma.

ART. 13 CRITERI PER UTILIZZO DEL GONFALONE DEL COMUNE

Il gonfalone del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica e descritto nel Decreto di concessione, che contiene anche il bozzetto del gonfalone stesso.

1. Custodia del gonfalone

Il gonfalone è custodito nella Sala del Consiglio comunale e, in alternativa, se non esposto nella Sala consiliare, presso l'Ufficio Messi Comunali.

2. Uso del gonfalone

Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e in caso di decesso di ex Sindaci, Assessori e Consiglieri.

3. Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'ente

L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

4. Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone

La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

5. Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia municipale o da un messo comunale, in uniforme. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.

La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.

Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.

Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.

Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- il Regolamento comunale per concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con delibera di C.C. n. 180 del 18/12/1990;
- i Criteri per la concessione in uso dello stemma comunale a terzi e per l'utilizzo del gonfalone comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 16.3.2011.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.